

N. **30736/15** Registro generale
N. **10** (ruolo interno)
N. 84 Sentenza

In caso di diffusione del
presente provvedimento
ommettere la parola e
gli altri termini difformi,
a norma dell'art. 52
d'lg. 11/2/2012, punto
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Feriale Penale

Composta dai Signori:

1. dr.ssa *Luisa Bianchi*
2. dr.ssa *Guicla Mulliri*
3. dr. *Anna Petruzzellis*
4. dr. *Vito Di Nicola*
5. dr. *Angelo Caputo*

Presidente
Consigliere *rel.*
Consigliere
Consigliere
Consigliere

all'esito dell'udienza pubblica del **25 agosto 2015**

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DA _____, nato a X il X 84
imputato art. 612 *bis* c.p.

avverso la *sentenza della Corte d'Appello di Roma* del 26.1.15

Sentita la relazione del cons. Guicla Mùlliri;

Sentito il P.M., nella persona del P.G. dr. Paolo Canevelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato - Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello ha confermato la condanna inflitta al ricorrente per il delitto di atti persecutori posto in essere nei confronti di una ragazza con la quale egli aveva avuto una relazione sentimentale.

2. Motivi del ricorso - Avverso tale decisione, il condannato ha proposto ricorso, tramite difensore, deducendo: carezza e manifesta illogicità della motivazione.

Secondo il ricorrente, infatti, nella propria decisione, la Corte non ha tenuto conto di vari elementi favorevoli all'imputato rappresentati da contraddizioni ed imprecisioni. In

particolare, il ricorrente passa in rassegna le deposizioni del padre e della madre della vittima, nonché della stessa persona offesa e di un'amica di quest'ultima.

Stando a quanto riportato nel gravame, non sarebbe rispondete al vero che il padre della p.o. abbia assistito ad episodi di violenza, in realtà, dalla testimonianza da lui resa l'8.5.14, emerge solo che egli aveva percepito "minacce" e "parolacce". Analogamente, la testimonianza della madre della p.o. ha permesso di appurare che il numero delle telefonate dell'imputato verso la figlia aumentava in concomitanza con i loro "riavvicinamenti"; la qual cosa sarebbe differente da ciò che avviene nei comuni casi di c.d. "stalking" quando gli atti persecutori si verificano a seguito dell'allontanamento della vittima dall'imputato. Inoltre, la Corte ha ignorato che, a dispetto del comportamento dell'imputato, la vittima non ha mai cambiato abitudini di vita.

Dopo aver commentato anche il fatto che l'amica della p.o. ha ricordato solo di un episodio di aggressione dell'imputato verso la vittima, conclude ribadendo la esistenza di "forti incongruità" ed invocando, pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Motivi della decisione - Il ricorso è inammissibile perché in fatto, generico e, comunque, manifestamente infondato.

Come si evince agevolmente dalla semplice sintesi delle sue motivazioni, esso si risolve, infatti, in una riproposizione delle stesse prove offrendone una lettura riduttiva ed edulcorata o, comunque, proponendo di rivisitarle sotto una diversa prospettiva.

Così facendo, però, il gravame incorre nel chiaro equivoco di ritenere che questa Corte di legittimità possa rivisitare i dati fattuali optando per una loro diversa lettura. Anche ove possibile, infatti, ciò non potrebbe avvenire nella presente sede per la semplice ragione che il controllo di logicità della motivazione che viene dalla legge riservato a questa S.C. non è finalizzato in tal senso ma solo a verificare se la decisione assunta dai giudici di merito sia costituita da un "iter" argomentativo privo di macroscopiche violazioni delle normali regole della logica, giuridica e non.

In altri termini, come asserito sin ad epoca risalente (Sez. I, 12.5.99, *Comisso*, Rv. 215132), perché la motivazione possa essere definita illogica, si deve essere in presenza di una "frattura logica evidente tra una premessa e le conseguenze che se ne traggono". Di certo, però, non ricorre alcun vizio "logico" quando, invece, si è solo al cospetto di una interpretazione dei dati fattuali meramente "alternativa" ad altre possibili.

Tra l'altro, nello specifico, non si può neppure fare a meno di stigmatizzare il taglio generico e sommario con il quale il ricorrente critica la decisione della Corte d'appello, vale a dire, estrapolando degli aspetti delle deposizioni dei testi, senza neppure allegarne il testo, sì da impedire una verifica completa e più puntuale. In tal modo, il ricorrente mostra di sottovalutare anche il fatto che, per questa S.C. «l'accesso agli atti del processo, non è indiscriminato, dovendo essere veicolato in modo "specifico" dall'atto di impugnazione (Sez. VI, 15.3.06, *Casula*, Rv. 233711; Sez. VI, 14.6.06, *Policella*, Rv. 234914) e che, soprattutto, il ricorso deve rispettare modalità che non mutino la natura di pura legittimità del giudizio di Cassazione (Sez. VI, 20.3.06, *Vecchio*, Rv. 233621; Sez. II, 5.5.06, *Capri*, Rv. 233775; Sez. V, 22.3.06, *Cugliari*, Rv. 233780; Sez. V, 22.3.06, *Blandino*, Rv. 234095; Sez. V, 3.4.06, *Leotta*, Rv. 233381; Sez. II, 14.6.06, *Brescia*, Rv. 234930).

A tale stregua, questo Collegio non può esimersi dall'evidenziare che la decisione impugnata non presta il fianco a critiche di sorta dal momento che, dopo avere riepilogato i fatti quali emergenti dalla denuncia della p.o. (ex convivente dell'imputato e madre della figlia di quest'ultimo) ha sottolineato con ampiezza di argomenti come, già nel provvedimento cautelare emesso a carico del D , fossero stati evidenziati riscontri obiettivi alle denunce della vittima.

In particolare, si cita la deposizione dell'amica della p.o. la quale aveva assistito ad un grave episodio di violenza fisica a carico della donna, da parte dell'imputato che, incurante dell'avanzato stato di gravidanza della ex compagna, ne aveva sbattuto violentemente la testa contro il portone cagionandole un taglio alla fronte (f. 3).

Né, di certo, si può accedere al tentativo minimizzatore dell'imputato di "banalizzare" tale grave episodio sol perché è l'unico riferito dalla teste. Esso, infatti, non va avulso dall'intero contesto rappresentato da pressanti e ripetute telefonate e minacce ovvero gesti oltremodo invasivi (come il fatto di creare falsi profili sui social network apparentemente riconducibili alla donna e frequentato da maniaci sessuali sì ⁱⁿ odierna p.o. finiva per essere contattata suo malgrado da tali inquietanti personaggi che credevano di incontrare in lei un soggetto disponibile per i loro interessi).

La Corte ricorda, altresì, come, a fronte delle reiterate trasgressioni dell'imputato alle prescrizioni ed ai divieti impostigli, si rese necessario anche un aggravamento delle misure cautelari sottolineando che l'intero complesso delle acquisizioni processuali ha provato oltre ogni ragionevole dubbio come l'imputato non abbia esitato a malmenare l'ex convivente reiteratamente ed anche in presenza di terzi, a terrorizzarla con ripetute minacce anche di morte arrivando, a tal fine, anche ad appostarsi sotto l'abitazione della donna e mettendo a repentaglio anche l'incolumità della propria figlia in tenerissima età quando, con il ciclomotore, si era messo all'inseguimento dell'auto dell'ex compagna (sulla quale si trovava anche la bambina) ed, una volta raggiuntala, prendendo a calci e pugni il finestrino.

A fronte di queste e molte altre emergenze descritte - e bene commentate nella sentenza impugnata - come detto, il ricorrente propone solo alcuni passaggi delle molte acquisizioni testimoniali col chiaro intento di ridurne la portata accusatoria e, sostanzialmente, cercando di "parcellizzare" le accuse che invece assumono la loro chiara valenza proprio esaminate nell'insieme sì da delineare quel contesto di persecuzione (di un soggetto verso un altro) che il legislatore ha, per l'appunto, voluto arginare e contrastare con l'introduzione dell'art. 612 bis c.p..

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.

P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €

Così deciso il 25 agosto 2015

Il Consigliere estensore
(*dr.ssa Lucia Mülliri*)

Depositato in Cancelleria



11 SET. 2015

oggi,

Il Funzionario Giudiziario
Don.ssa Silvana DI PUCCIO

Il Presidente
(*dr.ssa Luisa Bianchi*)

Visto l'art. 52 co 1 D.Lg.vo 196/03

dispone

che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone menzionate

Il Consigliere estensore
(*dr.ssa Lucia Mülliri*)